



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Affari Generali, Risorse Umane e Informatica

Ordinanza numero 103 del 03/08/2020

Oggetto: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5° DEL D.LGS. 267/2000 PER LA SOSPENSIONE DEGLI EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO PRESSO GLI ESERCIZI PUBBLICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE CON FINALITA' DI CONTENIMENTO DEI FENOMENI DI ASSEMBRAMENTO SU AREE PUBBLICHE

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione della stessa OMS dell'11 marzo 2020, con la quale, in considerazione dei livelli di diffusione e di gravità raggiunti dall'epidemia da COVID-19 è stato dichiarato lo stato di pandemia;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis, e dell'art.4;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute 20 marzo 2020, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 10 aprile 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 26 aprile 2020 (in G.U. n. 108 del 27 aprile 2020) – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale fino al 17 maggio 2020;

Visto il D.L. 16/05/2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e in particolare:

- L'art. 1 comma 14 che stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o di ambiti analoghi, adottati dalla Regione o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

- L'art. 1 comma 9 che stabilisce che il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro."

Visto il DPCM 14 luglio 2020 che proroga fino al 31 luglio le misure del DPCM 11 giugno 2020 e conferma sino a tale data le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020 ;

Visto il DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 (in G.U. n. 190 del 30 luglio 2020; in vigore dal 30 luglio 2020) – Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

Visto l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Considerato che:

- la cosiddetta Fase2 dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici attraverso comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione complessivamente intesa;

- come indicato dal Ministero della Salute la disinfezione costante delle mani, il mantenimento del distanziamento fisico e l'uso di una mascherina di comunità o di un idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo DPI (mascherina filtrante FFP1/2/3 senza valvola di esalazione) a protezione delle vie respiratorie rappresentano utili presidi per ridurre le probabilità di nuovi contagi tra la popolazione;

Dato atto che

- a seguito della fine del *lockdown* le conseguenti riaperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con la possibilità di consumare in loco, in modo assistito o meno, hanno generato una grande affluenza di cittadini in diverse parti del Capoluogo, in particolare gli assembramenti sono sembrati particolarmente facilitati e motivati da una compresenza eccessiva di persone in special modo in occasione di eventi di pubblico spettacolo organizzati da pubblici esercizi;

Ritenuto che a tutela della salute pubblica, secondo un criterio di necessità, adeguatezza e proporzionalità e temperando i principali interessi in gioco, risulti opportuno che il Sindaco, per motivi imperativi di interesse generale, correlati ad esigenze di tutela della salute pubblica, debba limitare, l'esercizio delle attività commerciali, prevedendo disposizioni particolari di salvaguardia in relazione all'esercizio delle medesime attività, anche al fine di renderle compatibili con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori, alla tutela dell'ambiente urbano e alla salute dei cittadini;

Visto l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Tenuto presente

- quanto sopra è valutato come doveroso, per quanto di competenza, emettere un'ordinanza sindacale spazialmente e temporalmente delimitata, restrittiva rispetto alla normativa generale sovraordinata, per cercare di eliminare, od almeno ridurre, i citati comportamenti a rischio ;

Ritenuto di provvedere in merito nell'interesse pubblico ma anche delle attività imprenditoriali private in questione che potrebbero trovarsi sanzionate e/o vedere la situazione degenerare nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto dal protocollo regionale in un contesto locale particolarmente iperattivo dopo un lungo periodo di lockdown;

Visto il vigente Statuto comunale;

In attuazione di quanto sopra richiamato, fatte salve ulteriori eventuali proroghe in ragione della evoluzione della emergenza sanitaria;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all'urgente necessità di disporre interventi volti a contrastare assembramenti di persone, esortando i gestori a forme di collaborazione sull'ordinata fruizione degli spazi adiacenti i propri locali al fine di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica, **dal giorno 03 agosto 2020 e sino al 16 agosto 2020 per i pubblici esercizi ubicati nel territorio Castiglione del Lago ;**

IL DIVIETO:

- di svolgere eventi di Pubblico Spettacolo, organizzati ai sensi degli art. 68 e 69 del TULPS, in tutti gli esercizi pubblici del Comune Castiglione del Lago;

Resta consentito il solo svolgimento di attività di "piccolo intrattenimento" da parte di esercizi commerciali in possesso dei relativi requisiti di legge, ove non sia superato, durante lo svolgimento della manifestazione musicale, il valore limite assoluto d'immissione previsto dal piano di zonizzazione acustica comunale.

Si ricorda che per "piccolo intrattenimento" si intende esclusivamente la produzione o riproduzione di musica di sottofondo e/o accompagnamento alla fruizione degli spazi del locale.

L'impatto musicale non deve arrecare disturbo e non deve risultare preminente rispetto al normale svolgimento dell'attività commerciale e deve in ogni caso rispettare le seguenti indicazioni:

- è vietata la pubblicità di tali spettacoli e trattenimenti;
- l'esercizio delle attività di spettacolo è consentito nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico e in ogni caso la potenza di ogni diffusore acustico deve essere contenuta entro i 150 w RMS;

L'OBBLIGO:

- per tutti coloro che ivi si trovino a circolare a piedi (in fase dinamica o statica) qualora non si possa rispettare il distanziamento fisico già previsto dalle normative vigenti di indossare correttamente e costantemente una mascherina di comunità od un idoneo dispositivo medico a protezione delle vie respiratorie

- per gli esercenti di assumere immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti assembramento e/o anti-contagio, all'interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati, e nel caso venissero compromesse le condizioni sopra cennate, a qualsiasi titolo anche per motivi legati al comportamento degli avventori, di interrompere l'intrattenimento nonché di segnalare immediatamente, alle Forze dell'Ordine, la necessità di intervento; di vigilare,

all'interno dei locali e/o negli spazi confinanti ai medesimi assegnati, sul rispetto delle misure delle disposizioni normative aventi ad oggetto il contenimento della diffusione del contagio da Covid 2019, attualmente rappresentate dalle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 20/96/CR1/COV19 dell'11/06/2020 e loro dinamico aggiornamento, nonché di tutte quelle altre norme che saranno in futuro emanate dalle autorità statali e regionali competenti;

INFORMA

Che sarà svolta anche un'attività costante di monitoraggio sul rispetto della presente ordinanza da parte della Polizia Municipale le cui relazioni verranno inviate settimanalmente al Sindaco e al Prefetto.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si rimanda ai vigenti provvedimenti di livello governativo e regionale riguardanti le misure per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19 e alle normative di settore;

DISPONE

- la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet istituzionale del Comune
- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio On Line e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- a) Al Prefetto di Perugia;
- b) Al Questore di Perugia;
- c) Al Comando dei Carabinieri di Castiglione del Lago e di Città della Pieve;
- d) Al Comando di Polizia Locale;
- e) Al Comando di Polizia Stradale;
- f) Alla Guardia di Finanza.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE CHE

L'inosservanza della presente ordinanza è punibile con le sanzioni previste, dall'art 7-bis.1 del Testo Unico degli Enti Locali, qualora non costituisca reato (artt. 659 e 650 del Codice Penale), o non sia già sanzionata ai sensi del D.L. 25/2020 e 33/2020,

Il presente provvedimento potrà essere sospeso o modificato in qualsiasi momento, per motivi attinenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero possono essere adottati eventuali ed ulteriori atti di ordine restrittivo.

La presente ordinanza ha decorrenza immediata.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs 104/2010 oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, termini decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del DPR 1199/1971

Castiglione del Lago, li 03/08/2020

Sindaco
Matteo Burico / INFOCERT SPA